



## COMUNICATO UFFICIALE N.86

**86/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 29 Luglio 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;

Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele SABBATO/A.S.D.TERMOLI 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 9/11/2015 il sig.Raffaele SABBATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015.

Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stata allegata l'attestazione del versamento tassa reclamo (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Raffaele SABBATO,nei confronti della Società A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920 per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa, che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto il termine ultimo è scaduto prorogabilmente il 30 Giugno 2016

### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/ASD GIOIESE FBC (già LC NUOVA GIOIESE)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2016 il sig.Giuseppe MALLARDO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD GIOIESE FBC (Già LC NUOVA GIOIESE) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.500,00.La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD GIOIESE FBC (Già LC NUOVA GIOIESE) al pagamento in favore del sig. Giuseppe MALLARDO, della somma di €.500,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3)RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca BENTIVOGLIO/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/05/2016 il sig.Gianluca BENTIVOGLIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gianluca BENTIVOGLIO della somma di €.2.900,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo FOCESATO/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/04/2016 il sig.Riccardo FOCESATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.850,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.650,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Riccardo FOCESATO della somma di €3.650,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/A.S.D.TERMOLI CALCIO 1920

Con reclamo datato 17.02.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD TERMOLI CALCIO 1920, il sig. Ivan SCALBI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.200,00 a titolo di compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto con la stessa mai percepito, relativamente alla stagione sportiva 2014/15..

La società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società ASD TERMOLI CALCIO 1920 al pagamento in favore del sig. Ivan SCALBI della somma di €1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Rafael ADAMI/A.S.D.LECCO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 13/05/2016 il sig. Rafael ADAMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LECCO CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €4.500,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00. La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. LECCO CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig. Rafael ADAMI, della somma di €.4.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FABBRI/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/12/2015 il sig.Matteo FABBRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.3.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.350,00.La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig.Matteo FABBRI della somma di €.4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Simone POLLERO/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 21.04.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Usd Novese srl, il sig.Simone POLLERO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.281,45 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 03.10.2015.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD Novese S.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone POLLERO della somma di €.2.281,45.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del

calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MONACO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2016 il sig.Gianmarco MONACO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato..La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gianmarco MONACO, della somma di €.6.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CICERELLO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2016 il sig.Andrea CICERELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato..La controparte, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea CICERELLO, della somma di €.6.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DELLA CALCIATRICE Fatima CERVERA RODRIGUEZ/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/04/2016 la sig.na Fatima CERVERA RODRIGUEZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.6.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Fatima CERVERA RODRIGUEZ della somma di €.5.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 23 Agosto 2016

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Antonio Cosentino